

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 10 GENNAIO 2012, N. 179: per i reati edilizi, è ammissibile il sequestro di un immobile costruito abusivamente la cui edificazione risulti ultimata.

« È altresì incontrovertibile che la misura cautelare reale può essere adottata anche nel caso di ipotesi criminosa già perfezionatasi e, in particolare per i reati edilizi, è ammissibile il sequestro di un immobile costruito abusivamente la cui edificazione risulti ultimata, fermo restando l'obbligo di motivazione del giudice circa le conseguenze anti giuridiche ed ulteriori rispetto alla consumazione del reato, derivanti dall'uso dell'edificio realizzato in violazione della normativa in materia, che la misura cautelare tende ad inibire ».



UDIENZA C.C. DEL 24/11/2011

Sentenza n. 2043
R.G. n. 19057/2011

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

ACK

Composta dai sigg.ri

-dott. Alfredo Teresi	Presidente
-dott. Aldo Fiale	Consigliere
-dott. Silvio Amoresano	Consigliere
-dott. Santi Gazzara	Consigliere
-dott. Alessandro M. Andronio	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da *P.M. presso Tribunale di Cuneo*
Pipino Elio, nato a Ciriè il 3/10/1958
Ginola Giuseppe, nato a Camerana il 19/3/1949
Avverso la ordinanza resa dal Tribunale del riesame di Cuneo il 15/4/2011

Visti gli atti, la ordinanza ed il ricorso
Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere dott. Santi Gazzara
Udita la requisitoria del sostituto Procuratore Generale, nella persona del dott. Nicola Lettieri, che ha concluso per il rigetto

osserva

[Handwritten signature]

RITENUTO IN FATTO

Il Gip presso il Tribunale di Mondovì disponeva, in data 4/2/11, a seguito di richiesta del p.m., il sequestro preventivo dei terreni in frazione Prata, sui quali era stato realizzato un impianto fotovoltaico, ritenendo sussistenti a carico di Pipino Elio e di Ginola Giuseppe indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui all'art. 44 lett. b), d.P.R. 380/01. Detto provvedimento veniva annullato in sede di riesame dal Tribunale di Cuneo, con provvedimento reso in data 9/3/2011.

In data 22/3/2011, il Gip presso il Tribunale di Mondovì disponeva il sequestro preventivo dei terreni de quibus, in accoglimento di una nuova richiesta formulata dalla Procura della Repubblica. Il Tribunale del riesame di Cuneo, chiamato a pronunciarsi sulla istanza tendente alla revoca della misura cautelare reale, avanzata dalla difesa degli interessati, con ordinanza del 15/4/2011, in accoglimento della stessa, ha annullato il provvedimento di sequestro preventivo e disposto la restituzione dei beni all'avente diritto.

Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Mondovì, con i seguenti motivi:

-ha errato il Tribunale nel revocare il sequestro in quanto nella specie non è ravvisabile alcuna violazione del principio del *ne bis in idem*, perchè sono stati indicati nuovi elementi a supporto della invocata applicazione della misura cautelare; pertanto, il giudicato cautelare, richiamato dal giudice di merito, non è pertinente al caso di specie;

-ha errato il decidente, altresì, nel non considerare che l'opera abusiva, ab origine denunciata, faceva parte di un ben più ampio progetto che ha visto la programmazione di ulteriori manufatti: era stata effettuata una presentazione frazionata, in modo strumentale, al fine di iniziare la realizzazione di una parte di essa, utilizzando la DIA, cosa, comunque, non consentita, così da evitare di dovere attendere per iniziare la realizzazione dell'opera medesima il perfezionamento della procedura più complessa dinanzi alla Provincia;

-ha errato, altresì, il Tribunale nel ritenere che la ultimazione dell'opera osti alla applicazione della misura cautelare, considerando, in particolare, elementi nuovi da cui è desumibile che la costruzione dell'impianto fotovoltaico in questione è considerata tutt'altro che neutra per quanto attiene la produzione di conseguenze sul piano ambientale e paesistico ed anche nei confronti dei privati.

La difesa del Pipino e del Ginola ha inoltrato in atti memoria con la quale rileva che gli stessi hanno ottenuto il rilascio della Autorizzazione Unica in Sanatoria per l'impianto in questione, in data 6/5/11, con la conseguenza che il reato per cui si procede è da considerare estinto: peraltro, le censure formulate dal p.m. si palesano del tutto infondate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso si rivela fondato e merita accoglimento.

Il principio del *ne bis in idem* in materia cautelare è ostativo alla reiterazione della stessa misura nel caso in cui l'autorità procedente è chiamata a riesaminare, nel merito, quegli elementi già ritenuti insussistenti o insufficienti, e non allorché si invochi l'esame di ulteriori elementi, mai assoggettati ad analisi estimativa (Cass. n. 43806/08).

E. di poi, nettamente evidente che se il precedente provvedimento impositivo del vincolo reale è stato dichiarato inefficace in dipendenza di vizio formale, non può ravvisarsi una preclusione inibente il riesame delle (nuove) questioni portate all'attenzione del giudice, in quanto quest'ultimo non le ha mai analizzate, essendosi limitato a constatare il difetto che ab origine è stato causa della revoca della misura cautelare: nella specie, pur il Tribunale riconoscendo la sussistenza della ipotesi di reato contestata, aveva osservato il difetto della esplicitazione delle finalità cautelari perseguite con l'adozione del provvedimento medesimo.

Di poi il Tribunale erra nell'affermare che l'oggetto del riesame resta strettamente vincolato e limitato alla imputazione provvisoria originaria, in quanto la finalità del sequestro preventivo è quella di impedire l'aggravamento delle conseguenze del reato, ovvero di prevenire la commissione di nuovi reati. Nella vicenda oggetto di esame l'opera abusiva in corso di realizzazione era quella indicata nel capo di imputazione provvisoria e non poteva essere altrimenti, non potendosi non evidenziare che tale opera era parte di un progetto più ampio, presentato frazionatamente in modo strumentale al fine di poterne iniziare la realizzazione di una parte, utilizzando la DIA, così da evitare di dovere attendere, per iniziare la realizzazione dell'opera, il perfezionamento della più complessa procedura dinanzi alla Provincia.

E', altresì, incontrovertibile che la misura cautelare reale può essere adottata anche nel caso di ipotesi criminosa già perfezionatasi e, in particolare per i reati edilizi, è ammissibile il sequestro di un immobile costruito abusivamente la cui edificazione risulti ultimata, fermo restando l'obbligo di motivazione del giudice circa le conseguenze antiggiuridiche ed ulteriori rispetto alla consumazione del reato, derivanti dall'uso dell'edificio realizzato in violazione della normativa in materia, che la misura cautelare tende ad inibire (ex multis Cass. 23/4/2010, n. 17170): nella specie era stato evidenziato che la costruzione dell'impianto fotovoltaico è da considerare tutt'altro che neutra per quanto attiene alle conseguenze sul piano ambientale ed anche nei confronti dei privati.


Osservasi, come a giusta ragione rilevato in ricorso, che su tutti questi elementi, nuovi e sopravvenuti, il Tribunale omette di argomentare, e tale mancanza di motivazione integra violazione di legge (Cass. 25/6/2010, n. 35532).

Ne consegue che il provvedimento impugnato va annullato con rinvio, affinché il giudice ad quem proceda all'esame di quanto denunciato e alla valutazione dell'Autorizzazione Unica in sanatoria, rilasciata agli interessati in data 6/5/2011.

P. Q. M.

La Corte Suprema di Cassazione annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Cuneo. Così deciso in Roma il 24/11/2011.

Il consigliere estensore
(dott. Santi Gazzara)



Il Presidente
(dott. Alfredo Teresi)



